



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONE
N. 43 DEL 1^o agosto 2016

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.O.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Chiarina Ianni nella vertenza tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri – procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012 .

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di agosto alle ore 15:07 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA		X
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n.5

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano Ilaria, Scala Gianni e Romano Pierluigi.

Si da atto che nella precedente deliberazione n. 41 il C.C. ha votato favorevolmente per un'unica discussione per tutti i punti all'o.d.g., riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Si da atto altresì che alle ore 15:22 è presente in aula il cons. Altobelli Enzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012, avente ad oggetto:
"Autorizzazione del Sindaco alla costituzione in giudizio intentato dal dipendente Sig. Paesano Domenico dinanzi al Tribunale Ordinario di Cassino – Sez. Lavoro c/o l'Amministrazione Comunale per il riconoscimento del lavoro straordinario prestatato alle dipendenze di questo Ente e il riconoscimento da parte del medesimo ricorrente, dei compensi a titolo di incentivo per il lavoro svolto in qualità di tecnico amministrativo e assistenza, giusto Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i. Affidamento di incarico di legale patrocinio ed impegno di spesa", esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva affidato l'incarico di cui trattasi all'Avv. Chiarina Ianni, del foro di Cassino per resistere alle domande di parte attorea e veniva, altresì, impegnata la somma presunta di € 5.000,00;
- che in data 14.03.2016 l'Avvocato Chiarina Ianni con nota a mezzo Raccomandata, pervenuta in atti comunali con prot. n. 4652 comunicava che con sentenza del Tribunale di Cassino, – con funzioni di Giudice del Lavoro n°228/2016 del 9/03/2016 RG n. 1261/2011, il Giudice del Lavoro, ha ritenuto non sussistere a monte idonea e legittima autorizzazione allo svolgimento delle ore di straordinario;
Ha rigettato, quindi, la domanda del ricorrente sul punto, riconoscendo allo stesso solamente il diritto a percepire l'incentivo ex art. 18 L. 109/1994, nella ridotta misura di € 2.677,85, le spese di lite sono state compensate e quelle di CTU, liquidate in € 700,00, sono state poste a carico di entrambe le parti in solido;
- che con medesima nota lo stesso Avvocato Ianni, comunicava le competenze professionali maturate per il giudizio di cui trattasi che ammontano a complessivamente € 14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e ritenute di legge (dedotto l'acconto di € 3.000,00 già pagato a seguito di fattura n. 84/2012);

CONSIDERATO:

- che gli oneri derivanti dalla parcella, e risultati superiori a quelli impegnati, costituiscono prestazioni che il professionista ha effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente;
- che tale ultima circostanza (incarico conferito regolarmente con relativa spesa impegnata ma risultata insufficiente al termine della prestazione) è riconducibile all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in passato in materia di spese per liti e oneri di difesa (tra le molte pronunce si citano Cass. G.U. 217/1987, TAR Abruzzo 66/1989, TAR Piemonte 524/1985, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 9/2007) che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi legali ammetteva l'integrazione dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette "passività progressive" ed escludendo pertanto che ricorresse l'ipotesi di debito fuori bilancio;
- che, tuttavia, i più recenti orientamenti prevalenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in espressione di pareri resi in sede consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sono conformi nel ritenere i maggiori oneri derivanti dalle parcella professionali rientranti nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;
- in particolare, l'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti del Veneto con parere n. 7 del 19 Marzo 2008 che testualmente afferma: *"..... ogni qualvolta si verifichi questo scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di "debito fuori bilancio" che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa di bilancio, e quindi, se non sarà possibile pervenire, fin dall'origine, ad una determinazione prudenziale dell'importo totale da corrispondere e da impegnare – alla stregua dei criteri*



indicati particolarmente nel parere n° 2/2007 della Regione del controllo per la Regione Sardegna - l'Ente, ad avviso del collegio, dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1° del TUEL, al riconoscimento della legittimità del debito mediante delibera consiliare. È appena il caso di aggiungere che l'ipotesi segnalata, qualora il supero di spesa trovi giustificazione in cause oggettive, quali l'imprevedibile accrescimento delle prestazioni professionali o l'aumento delle relative tariffe, dovrebbe presentarsi al Consiglio comunale, competente per il riconoscimento, con i caratteri di minore gravità rispetto al caso di violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (ordine di spesa senza l'osservanza in alcuna delle regole procedurali) e con maggiore possibilità di dimostrazione della utilità ed arricchimento per l'Ente, in virtù del vincolo sinallagmatico che lega la prestazione alla controprestazione”;

- Ancora un orientamento da parte della Corte dei Conti Sez. Friuli Venezia Giulia n 25/2012 del 17.07.2012 riconduce la fattispecie del maggiore importo da corrispondere al legale, rispetto all'impegno contabilmente assunto, al debito fuori bilancio, con conseguente obbligo di pervenire al riconoscimento della relativa spesa in sede di consiglio comunale” *se ne desume che, laddove la previsione di spesa iniziale non sia veritiera e ben ponderata, si realizza un vulnus alla sana e prudente gestione finanziaria, con il conseguente obbligo, indefettibile, di ricorrere alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio*”, in tal modo si evita, peraltro, anche una facile elusione, in caso di sottrazione della spesa in parola dalla categoria dei debiti fuori bilancio, agli obblighi di trasmissione alla Procura della Corte dei Conti, in proposito imposti dalla L. 289/2002 art. 23. Comma 5 (Sez. Liguria 55/2013 dell' 11.06.2013);

- che il thema quaestionandi è stato abbondantemente esaminato dalla giurisprudenza contabile, e di recente il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, n. 110 del 25/03/2015, ha chiarito la corretta procedura contabile da seguire nel caso in cui emerga un debito per parcella professionale, emessa dal legale a conclusione di un giudizio. in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell'incarico, con i principi dettati dal D. Lgs. 118/2011. *«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico [...]»*.

Detto in altri termini, l'ente, da un lato, è tenuto in sede di incarico a concordare nel titolo il corrispettivo affinché il suo ammontare risulti definito o, quantomeno, sufficientemente determinabile, di modo che, a scadenza, la liquidazione dell'onorario e della spesa trovi preventiva e sufficiente provvista nella contabilità dell'ente, evitando la formazione di debiti fuori bilancio.

Nel vecchio sistema contabile, in base al principio della competenza finanziaria “semplice”, tale stima preventiva si traduceva, di norma, nell'impegno nell'anno d'incarico e nella traslazione di tale impegno in conto residui negli anni successivi.

Diversamente la sottostima del compenso, la mancanza assoluta di stima o la sua contabilizzazione per importi irrisori non poteva che comportare e comporta la formazione di un debito extra-bilancio.

Infatti, in caso di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa (mediante l'impegno di una somma “irrisoria” o comunque ingiustificatamente incongrua), l'unica via perseguibile per la riconduzione del debito al bilancio dell'ente è quella del ricorso alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) (sussistendo il debito, in alternativa, direttamente in capo al funzionario che ha consentito la prestazione, ex art. 191, comma 4, TUEL).

In tale ipotesi, infatti, sarebbero state violate le norme contabili che presidiano la corretta imputazione in bilancio della spesa; il titolo e la fattispecie generativa dell'obbligazione, inoltre, riguarderebbero integralmente un esercizio precedente nel quale l'ammontare della spesa non è stato correttamente rilevato.

Il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata all'interno della sfera patrimoniale dell'ente, ricongiungendo il debito insorto con la volontà amministrativa. Il procedimento mira, da un lato, a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità del titolo (verificando, in primo luogo, la sussunzione in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 TUEL) e, dall'altro, a reperire modalità di copertura finanziaria (indicate sempre nell'art. 194 TUEL).

La regola secondo cui i debiti per incarichi a legali esterni, ove maggiori rispetto a quelli contabilizzati senza una causa di oggettiva imprevedibilità, con una non ingiustificata “irrisorietà” o “non congruità” dell'importo contabilizzato, devono essere riconosciuti attraverso la procedura di riconoscimento del debito

fuori bilancio è confermata anche nel mutato quadro normativo, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, della nuova contabilità pubblica (Dlgs. n. 118/2011).

Peraltro, i sopra richiamati principi elaborati in sede ermeneutica vanno arricchiti dal sistema di regole oggi espressamente previsto per gli incarichi a legali eterni, in adattamento al nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata" o "rafforzata".

Secondo tali principi, come è noto, le obbligazioni devono essere registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l'acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l'adempimento della prestazione da parte del fornitore.

Il richiamato principio subisce una deroga (in sostanza continuando ad applicare il pregresso criterio della competenza finanziaria "semplice") nel caso di incarichi a legali esterni dal cui contesto non sia possibile desumere la scadenza: ai sensi del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4.2, al § 5.2., lett. g), infatti, *«gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa»*.

Tale imputazione, peraltro, presuppone la necessità che la spesa sia stata congruamente stimata *«al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio»*. Tale necessità viene resa costante, imponendo un obbligo di verifica annuale; il § 5.2, lett. c), infatti, prevede che l'ente chieda *«ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni»*.

In pratica, a partire dal 2015, ove l'impegno sia stato in origine sottostimato, per cause oggettive, in sede di bilancio preventivo, annualmente, deve essere adeguato l'importo stanziato, di modo che vi siano risorse sufficienti per l'impegno ed il pagamento del corrispettivo, consentendo al Consiglio di controllare costantemente l'evolversi della spesa a fronte di fatti nuovi e imprevedibili.

Ove peraltro emergesse una non congruità dell'impegno originario imputabile a circostanze soggettive, imputabili al professionista o al funzionario che ha consentito alla spesa, la maggior somma dovrà invece essere oggetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), nei limiti del valutato "arricchimento" per l'ente.

-in sintesi, che dagli orientamenti appena sopra riportati, ne emerge che in caso di maturazione di onorari superiori alla somma impegnata in contabilità, potrà prescindersi dal riconoscimento del debito come fuori bilancio, solo nel caso in cui la maggiorazione sia dovuta a fatti sopravvenuti, imprevedibili in sede di assunzione dell'impegno di spesa, e si tratti di una differenza non eccessiva, ipotesi questa non riscontrabile nella parcella di cui trattasi;

VALUTATO:

- che, essendosi esaurito il mandato dell'Avv. Chiarina Ianni non può essere disatteso l'orientamento prevalente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti secondo il quale nel caso in cui l'importo impegnato si discosta significativamente da quello impegnato non potendosi così valutare quale "fisiologico scarto", la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale, costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuta dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma, 1 lettera e), dell'art. 194 dei T.U.O.E.L. essendosi verificato, con la prestazione resa dal professionista, un arricchimento e utilità per l'Ente;

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 d.lgs 18.08.2000 n. 267 (Tuoe) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente ma solo "per la parte non riconoscibile" ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);
- l'art 194, comma 1, lett. e) del D.lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TuoeL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TuoeL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

CONSIDERATO, altresì, che:

- i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità e deve esserne derivato all'ente un arricchimento; - l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali; - l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente mentre il pagamento della restante parte del debito (cd "utile di impresa") deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;

DATO ATTO che:

- trattasi di prestazione che il professionista ha effettivamente reso, prestando assistenza legale in favore di questo Ente e comportando per lo stesso utilità ed arricchimento in quanto la decisione dell'Amministrazione Comunale di resistere avanti al Tribunale Ordinario di Cassino, sezione Lavoro, e l'esito della sentenza ha rigettato le domande della parte ricorrente, limitando l'accoglimento dell'avverso ricorso al solo riconoscimento del diritto a percepire l'incentivo ex art. 18 L. 109/1994;
- risulta evidente l'utilità e l'arricchimento dell'Ente atteso che si tratta di servizio per il quale il Comune ne ha tratto beneficio nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di provvedere, al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, per la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e ritenute di legge, (dedotto l'acconto di € 3.000,00 già pagato a seguito di fattura n. 84/2012) per l'attività difensiva prestata nella vertenza tra Paesano Domenico e/o Comune di Isola del Liri - procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012;

CHE al pagamento del debito l'Ente può provvedere, ai sensi del comma 2, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, mediante un piano di rateizzazione, convenuto con il creditore, della durata di tre anni;

CHE con nota pec prot. n. 11992 del 20.07.2016, a firma del Sindaco dell'Ente, si comunicava allo Studio Legale Spirito Ianni & Associati la volontà dell'Amministrazione di procedere al riconoscimento del debito

derivante dalla parcella di cui trattasi mediante pagamento rateale in tre anni, nonché la rinuncia agli interessi;

CHE l'Avvocato Chiarina Ianni, con nota pec prot n. 12168 del 22.07.2016 si è dichiarata disponibile al pagamento rateale in tre anni della parcella di cui trattasi con rinuncia espressa agli interessi;

CHE questo Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione anno 2016 e relativi allegati solo in data 7 giugno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31;

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti"*;

VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 2.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

DATO ATTO del parere dell'Organo di revisione dell'Ente prot. n. 12744 del 01.08.2016, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUOEL;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio I, competente in materia, espresso ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, competente per materia, espresso ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Astenuiti: n. //; Favorevoli : n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n°267/2006, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e ritenute di legge, (dedotto l'acconto di € 3.000,00 già pagato a seguito di fattura n. 84/2012) per l'attività difensiva prestata nel vertenza tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri - procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012;
3. Di pagare all'Avvocato Chiarina Ianni la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di IVA, Cassa di previdenza e ritenute di legge, (dedotto l'acconto di € 3.000,00 già pagato a seguito di fattura n. 84/2012) mediante un piano di rateizzazione, concordato con il creditore, della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso con gli ammontari che seguono senza interessi:
 - a. Anno 2016: € 4.935,38 con pagamento immediato del primo acconto;
 - b. Anno 2017: € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2017;

- c. Anno 2018: € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2018
- 4. Di impegnare la somma di Euro 13.581,34 (€ 1.224,80 già impegnate con GM n. 28 del 08.03.2012 codice impegno 2012/IM/54) in favore dell'Avvocato Chiarina Ianni nel modo seguente:
 - a. € 3.710,58 sul Cap. 271.02 del bilancio 2016;
 - b. € 4.935,38 sul Cap. 271.02 del bilancio 2017;
 - c. € 4.935,38 sul Cap. 271.02 del bilancio 2018
- 5. Di demandare al Responsabile del Servizio I la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.
- 6. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
- 7. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n. //; Favorevoli : n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

Oggetto: Punti o.d.g. 2, 3, 4, 5, 6.


PRESIDENTE: prende la parola l'assessore Palleschi, prego. ASSESSORE PALLESCHI: presidente solo una cosa. Poiché tutte le fattispecie dal punto tre a susseguire di cui all'ordine del giorno riguardano sostanzialmente debiti fuori bilancio, proporrei al consiglio una discussione unica e poi magari passiamo al voto delibera per delibera. Due fattispecie riguardano debiti derivanti da sentenze di cui all'articolo 194 lettera a. Quindi almeno su questo posso fare una discussione e poi per quanto riguarda i debiti derivanti da prestazioni di servizi di cui all'articolo 194 lettera a faccio una discussione separata e nell'ambito della discussione approfondirò gli aspetti differenziati per ogni delibera. PRESIDENTE: Mettiamo a votazione la proposta dell'assessore. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 12 favorevoli. ASSESSORE PALLESCHI: con le delibere che ci accingiamo ad illustrare andiamo a riconoscere quelli che sono i debiti fuori bilancio dell'ente. Alcuni di questi debiti fuori bilancio, come anticipato, riguardano debiti derivanti da sentenza esecutiva, e sono in particolare il debito che riguarda il punto all'ordine del giorno illustrato, Gatti Lucia contro comune di Isola del Liri, quindi da sentenza. E un'altra sentenza che è relativa al giudizio Marcilli Luciana contro il comune di Isola del Liri. Per quanto riguarda queste due delibere sono delibere derivanti da sentenza esecutiva. Per cui il consiglio ha poco da fare, il rapporto insorge all'esterno del consiglio. È necessario semplicemente prendere atto di quella che è una decisione del giudice e trovare il mezzo economico per farvi fronte. Mezzo economico che è stato già illustrato dall'assessore al bilancio in quanto nella delibera di salvaguardia sono stati scritti ai capitoli 272.02 se non erro i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la sentenza Gatti Lucia per quanto riguarda la narrativa della delibera in questo caso veniva proposto all'ente un ricorso ex articolo 414 presso il tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nel quale sostanzialmente la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e successivamente dichiarare il demansionamento della dipendente a far data dal novembre 2001 fino alla data in cui il giudice avrebbe ritenuto opportuno sussistere questo demansionamento. Da un altro lato la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare una condotta mobbizzante da parte dell'ente. Con sentenza notificata a questo ente nel novembre 2015 il giudice in parziale accoglimento della domanda riconosceva il demansionamento della signora Gatti, invece non riconosceva la sussistenza di alcuna condotta mobbizzante. Questa sentenza ha comunque comportato un debito per l'ente ovviamente di cui non c'era copertura finanziaria, che è così sintetizzato. € 74.556,93 a titolo di sorte più € 1.800 per Iva e Cpa, quindi spese È stato contattato l'avvocato della parte ricorrente, mi pare fosse in questo caso... va bene, è stato contattato da questo ente l'avvocato della parte ricorrente ed è stato chiesto all'avvocato di poter accettare la nostra proposta del piano di rateizzazione in tre esercizi finanziari dell'importo così come evidenziato. La ricorrente per il tramite del suo avvocato ha accettato il nostro piano di riparto, per cui... così come d'altra parte previsto dall'articolo 194 comma 2 del Tuel. Pertanto con la presente deliberazione deliberiamo di pagare alla dipendente Gatti Lucia la somma complessiva netta senza calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria € 77.193,61 mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, con gli ammontati e le scadenze che seguono, € 25.964,566 da pagare entro il 30/9/2016, € 25.964,536 da pagare entro il 30/9/2017, € 25.964,536 oltre a interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo da pagare entro il 30/9/2018. Ovviamente questa delibera ha avuto parere positivo da parte dell'organo di revisione e come per legge sarà trasmessa alla procura generale presso la Corte dei Conti. Quindi invito il consiglio a votare favorevolmente questa delibera e di procedere quindi al riconoscimento del debito esposto. Passo alla seconda sentenza, se mi consentite facendo quindi un'inversione, che è quella relativa invece alla causa tra Marcilli Luciana e il comune di Isola del Liri. Sostanzialmente qui veniva proposto atto di citazione avverso il comune. Il comune veniva citato a comparire presso il tribunale di Cassino perché si accertasse e dichiarasse la responsabilità dell'ente per quanto riguarda il sinistro occorso alla signora Marcilli mentre percorreva la via Nazionale. Trattasi sostanzialmente di un'ipotesi di cui all'articolo 2051 c.c., cioè di insidia stradale. Ci piove dal cielo una sentenza, ci piove letteralmente dal cielo una sentenza in data così come nella narrativa della delibera con la quale il giudice adito dichiara sussistere la responsabilità dell'ente per il sinistro occorso alla signora

Marcilli e condanna in contumacia l'ente al pagamento della somma così come descritta in narrativa e specificata nel dispositivo per un totale di € 63.964,48. In questo caso devo sottolineare due tre cose. In primis da quando ci è piovuto dal cielo questa sentenza ci siamo subito resi conto che il comune era stato condannato come detto in contumacia. In buona sostanza il comune non si era costituito in giudizio a tutela delle proprie ragioni. Cosa gravissima soprattutto in questo particolare caso di specie, in quanto il 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva che può essere superata dall'ente solo dimostrando durante il giudizio un'interruzione del nesso causale che va ad interrompere la condotta e il danno evento. Cosa che non è stato possibile perché l'ente non si era costituito. Da una ricerca effettuata da questa amministrazione veniva fuori che l'atto di citazione di cui parliamo non notificato nelle mani dell'allora segretario comunale non era stato praticamente iscritto al protocollo generale dell'ente. Quindi sono state pertanto attivate delle messe in mora perché c'è forse un evidente danno erariale. Venendo quindi al dispositivo andiamo oggi comunque, sottolineato che queste delibere vanno tutte mandate per legge alla procura della Corte dei Conti, andiamo a riconoscere questo debito così come descritto in dispositivo. Quindi di procedere a riconoscere sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a, giusta sentenza del tribunale di Cassino numero 56 del 2016, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 60.614,48 comprensivo degli interessi al 25/7/2016 a favore di Marcilli Luciana oltre € 1.200 per spese e € 4.500 per competenze professionali calcolate al 50% per un importo totale di € 2.850 da corrispondersi oltre € 500 per Ctu Dott. Nicola Iorio. Anche qui abbiamo contattato l'avvocato della signora Marcilli e gli abbiamo chiesto sostanzialmente di accettare un piano di rateizzazione triennale così come prescritto dall'articolo 194 secondo comma, per quanto queste somme saranno pagate € 10.000 entro il 31/12/2016, € 25.307,24 entro il 30/4/2017, € 25.307,24 entro il 30/4/2018. E saranno quindi imputate al capitolo 271.02 dei rispettivi bilanci. Quindi passiamo alle altre delibere... PRESIDENTE: scusa consigliere Scala devi prendere la parola per interrompere. ASSESSORE PALLESCI: l'atto di citazione veniva notificato il 15/9/2011 nelle mani dell'allora segretario generale Marcoccia... Saccoccia. Quindi nel 2011 veniva notificato questo atto che poi non è sostanzialmente stato mandato al protocollo generale. Per cui il funzionario del servizio dedicato almeno anche da quanto dichiarato dallo stesso funzionario non ne ha avuto propria conoscenza. Quindi non aveva potuto aprire il procedimento per la nomina del legale. Tutto questo ha determinato un danno pari ad un importo veramente considerevole, maggiore di € 60.000. Per quanto riguarda invece gli altri debiti fuori bilancio sostanzialmente riguardano tutti parcella degli avvocati. Abbiamo la parcella dell'avvocato Salera, avvocato difensore del comune di Isola del Liri durante il primo grado... apro una parentesi e la chiudo. Sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Gatti, sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Marcilli Luciana questo ente ha provveduto a proporre appello ad entrambe le sentenze. I giudizi sono tuttora pendenti. Tengo anche a sottolineare per estrema chiarezza che comunque vada il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non comporta alcun tipo di acquiescenza alla sentenza. Ecco perché abbiamo voluto proporre appello. Abbiamo quindi la parcella dell'avvocato Salera. Questa è relativa sempre al giudizio tra Gatti Lucia e comune di Isola del Liri. A seguito quindi di sentenza l'avvocato Salera ci comunicava quali fossero le sue spettanze. Il responsabile del servizio... secondo lui ammontavano ad una spesa di € 31.206,20, il responsabile del servizio correttamente con nota faceva notare all'avvocato che l'impegno veniva assunto secondo i minimi tariffari e pertanto chiedeva all'avvocato di adeguare la sua parcella che prontamente rispondeva e allegava quindi la parcella ai minimi tariffari per un importo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge. È importante sottolineare in questo caso che sostanzialmente con la deliberazione con la quale veniva conferito incarico all'avvocato di cui parliamo si riteneva di impegnare la sola presunta spesa di € 1.500. Alla luce della parcella presentata dall'avvocato Salera è evidente che questa somma non risultava assolutamente congrua. Quindi l'impegno stanziato non era capiente. Ecco perché andiamo a riconoscere questo debito. La giurisprudenza è ovviamente conforme nel ritenere che qualora si discosti così considerevolmente... qualora la prestazione che l'avvocato ha effettivamente svolto si discosti così considerevolmente da quello che era l'impegno di spesa assunto precedentemente si debba procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, quello che oggi andiamo a fare. Pertanto... in questo caso, questa

fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda quella che è la fattispecie tipizzata all'interno dell'articolo 194 alla lettera e, e riguarda appunto le prestazioni per beni e servizi. In questo particolare caso la norma prescrive l'obbligo di valutare che ci siano effettivamente stati un'utilitas per l'ente o un arricchimento per l'ente. Ovviamente il responsabile del procedimento ha giustamente ritenuto sussistere sia l'utilitas dell'ente, sia l'arricchimento perché la prestazione è stata comunque svolta dall'avvocato e pertanto lo stesso va pagato, altrimenti è l'ente stesso che incorrerebbe in una ipotesi di ingiusto arricchimento. Detto altresì che... qui non c'è invece nessuna rateizzazione, abbiamo trovato... pagheremo quindi questo importo nell'anno finanziario corrente. Andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194 comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza, ritenute di legge dedotto il precedente impegno per € 1.500 per attività difensiva prestata per la vertenza tra Gatti Lucia e il comune di Isola del Liri, procedimento numero 351 del 2007, incarico conferito con deliberazione di giunta municipale numero 166 del 24/8/2007. Di impegnare la somma di € 16.998,63 in favore dell'avvocato Sandro Salera dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 271.01 del bilancio di previsione 2016. Va da sé che anche questa delibera andrà inviata come prescritto dalla legge alla procura regionale della Corte dei Conti. E va bene così. Passiamo avanti. Abbiamo la parcella Ianni. La parcella Ianni riguarda sempre una vertenza tra Paesano Domenico e comune di Isola del Liri. Anche qui quindi si tratta di un impegno di spesa sostanzialmente incapiente, quindi valgono tutte le argomentazioni che ho svolto per l'impegno di spesa dell'avvocato Salera, solamente la somma è diversa. Qui invece abbiamo inviato all'avvocato Ianni una proposta di rateizzazione che l'avvocato Ianni ha accettato. Pertanto andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194, comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge per attività difensiva prestata nella vertenza tra Paesano Domenico contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 1261 2011, incarico conferito con delibera di giunta municipale numero 28 del 8/3/2012. Di pagare all'avvocato Chiarina Ianni la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge mediante un piano di rateizzazione concordato con il creditore della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso con gli ammontari che seguono senza interessi. Quindi anno 2016 € 4.935,38 con pagamento immediato del primo acconto. Anno 2017 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2017. Anno 2018 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2018. Di impegnare la somma di € 13.851 in favore dell'avvocato Chiarina Ianni nel modo seguente, € 3.710 sul capitolo 271.02 del bilancio 2016, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2017, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2018. Anche questa delibera quindi come per legge andrà inviata alla procura della Corte dei Conti. Mi sono lasciata per ultima una delibera, la parcella dell'avvocato De Girolamo. Anche qui si tratta sempre dello stesso impegno di spesa incapiente. Per cui dal momento della presentazione della parcella ci si ritrova un importo di gran lunga superiore allo stanziamento effettuato con delibera di giunta in questo caso, addirittura con delibera del commissario straordinario per quanto riguarda il primo grado e poi una successiva delibera per il secondo grado invece della giunta municipale. Per quanto riguarda questa particolare fattispecie c'è da dire che anche se l'impegno è abbastanza datato, infatti il primo impegno risale al '93 e invece il secondo al 2002, è stata verificata comunque che non è maturato il termine prescrizione ordinario e pertanto queste somme sono effettivamente dovute all'avvocato De Girolamo, adesso defunto e quindi agli eredi dello stesso. Per quanto riguarda questa particolare delibera c'è stato un parere da parte dei revisori dei conti. Il quale sostanzialmente ha ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall'articolo 194 comma 1 lettera e, quindi l'utilitas e l'arricchimento dell'ente, limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale quantificata in € 16.584,19, non ritenendo riconoscibile ai sensi del succitato articolo gli ulteriori interessi e spese oltre il valore dell'effettivo arricchimento e utilitas ricevuti dall'ente. In buona sostanza che cosa ha detto il revisore. Ha detto è riconoscibile il debito derivante da parcella, gli ulteriori accessori, quindi interessi e via discorrendo, non sono riconoscibili perché non rientrano in quello che è l'effettivo arricchimento dell'ente. Quando si verifica una situazione del genere la norma dice che il rapporto intercorre tra il funzionario che ha ordinato e reso possibile la prestazione e il terzo

stesso. Pertanto dobbiamo fare un emendamento al dispositivo della sentenza così per come mi è stato consegnato e sostituirlo in toto con il presente che mi accingo a leggervi e che va comunque allegato in atti. Deliberiamo quindi alla luce anche di quello che è il parere del revisore dei conti di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo, di riconoscere ai sensi del 194 comma 1 lettera e del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale per l'importo complessivo di € 16.584,19. Importo oggi da aggiornarsi come per legge secondo gli indici Istat attualmente in vigore, quale l'Iva al 22%, il Cpa al 4% per l'attività difensiva prestata nella vertenza tra Adc Fina contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 2896 del 1993, incarico conferito con deliberazione del commissario straordinario numero 534 del 20/11/93, procedimento numero 1706 del 2003, incarico conferito con deliberazione della giunta municipale numero 19 del 14/2/2003. Che a seguito di tale aggiornamento il debito da riconoscere ammonta a complessivi € 19.793,33 per parcella professionale. Di impegnare la somma di € 18.493,33 dedotto il precedente impegno di € 1.300, codice impegno 2002 IM 43 assunto con precedente deliberazione di giunta municipale numero 19 del 14/2/2002 a favore dello studio legale De Girolamo, dando atto che la predetta somma trova copertura nell'intervento 271.02 del bilancio di previsione 2016. Di demandare al responsabile del servizio uno la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare vede il riconoscimento del debito fuori bilancio e verrà allegato in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi del 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Nella parte narrativa invece della deliberazione andrebbe espunto alla pagina due l'inciso nonché degli interessi maturati alla data odierna. Segretario allego questo emendamento. Ho terminato, grazie.

PRESIDENTE: grazie assessore Palleschi. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto singolarmente. Iniziamo con il punto del riconoscimento fuori bilancio Gatti Lucia, che sarebbe il punto due che diventa tre. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1 contrario, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto tre che diventa quattro, il debito fuori bilancio dell'avvocato Sandro Salera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo per l'immediata esecutività? Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto quattro che diventa cinque, la parcella dell'avvocato Chiarina Ianni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Come sopra. Votiamo il punto cinque che diventa sei, la parcella dell'avvocato De Girolamo, così come emendato. Allora votiamo prima l'emendamento. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo il punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Passiamo al punto sei che diventa sette, il sinistro Marcelli Luciana. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli. Per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Altobelli Enzo. Ringrazio tutti presenti. Buonasera e grazie per l'attenzione. Chiudiamo alle 15.50.



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

Al assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera E del T.O.U.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Chiarina Ianni nella vertenza tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri - procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata

Preso atto della dichiarazione di effettivo arricchimento ed utilità ricevuti dall'Ente

Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 comma 1 lettera e) del Dlgs 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Isola del Liri il 29 luglio 2016

Aurelio Gaffi




Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera c) del T.U.O.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Chiarina Ianni nella vertenza tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri – procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 08/03/2012.

In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

Isola del Liri, li 25/07/2016

Il Responsabile Supplente del Servizio Finanziario
Dott. Gianluca Cellupica





Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO I

Affari Generali

mail: ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it

Pubblica Istruzione

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

PEC: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.O.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Chiarina Ianni nella vertenze tra Paesano Domenico c/o Comune di Isola del Liri - procedimento n. 1261/2011, incarico conferito con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 8.03.2012.

PARERE SERVIZIO I

il Responsabile del Servizio **I**: Pubblica Istruzione, e Servizi Sociali, competente in materia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché dell'art. 147 bis si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa: favorevole considerato che trattasi di atto dovuto e necessario per evitare aggravio di spese a carico dell'Ente, fermo restando che l'atto dovrà essere

1. Trasmesso all'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUOEL ;
2. Trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Isola del Liri, li 25/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Dott.ssa Maria Di PeDE



Via S. Giuseppe, 1 – 03036 Isola del Liri C.F. 91000660604 / P. IVA 00279790604

Affari Generali

Tel: +39 0776 800 8342
Fax: +39 0776 8008355

Pubblica Istruzione

Tel: 0776 800 8363
Fax: +39 0776 809840

Servizi Sociali

Tel: 0776 800 8307
Fax: +39 0776 809840

tel. 0775/211234 - 211313
fax 0775/211313
03100 frosinone - via del plebiscito, 16
spirito@virgilio.it

avv. felice maria spirito
avv. chiara ianni
avv. andreina pellegrini
avv. sara spirito
avv. fabiola veglianti

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0004652
del 21/03/2016 ENTRATA



Frosinone, 14.3.2016

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo Signor
SINDACO
del COMUNE di
03036 ISOLA DEL LIRI

COMUNE di ISOLA del LIRI / PAESANO
(incarico conferito con delibera di G.M. n.28 dell'8.3.2012)

Trasmetto la sentenza con la quale il Tribunale di Cassino ha definito la causa in oggetto.

Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta del geom. Paesano del pagamento di €. 98.119,48 oltre rivalutazione ed interessi, per lavoro straordinario svolto, e di €. 20.824,58 a titolo di incentivo di cui all'art. 18 L. 109/1994.

Come potrà constatare dalla lettura della sentenza, il Giudice, condividendo la nostra tesi difensiva, ha ritenuto non sussistere a monte idonea e legittima autorizzazione allo svolgimento delle ore di straordinario.

Ha rigettato, quindi, la domanda del ricorrente sul punto, riconoscendo allo stesso solamente il diritto a percepire l'incentivo ex art. 18 L. 109/1994, nella ridotta misura di €. 2.677,85.

Le spese di lite sono state compensate e quelle di CTU, liquidate in €. 700,00, sono state poste a carico di entrambe le parti in solido, come da provvedimento che si allega.

Esaurito l'incarico conferitomi, riporto in allegato parcella delle mie spettanze.

Distinti saluti.

Felice Maria Spirito
G. W. N. A. - Via S. Spirito
Sens. V. P. W. A. N. A. R. I. O.
A. F. F.

21/03/16
Chiarina Ianni
(Avv. Chiara Ianni)

studio legale spirito - ianni & associati

partita iva - codice fiscale 00197950603

tel. 0775/211234 - 211313
fax 0775/211313
03100 frosinone - via del plebiscito, 16
slaspirito@virgilio.it

avv. felice maria spirito
avv. chiara ianni
avv. andreina pellegrini
avv. sara spirito
avv. fabiola veglianti

Per: COMUNE di ISOLA del LIRI


Contro: PAESANO DOMENICO

NOTA COMPENSO PROFESSIONALE EX D.M. 10.3.2016 N.55

Valore della controversia €. 118.944,06
(scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00)

Fase di studio	4.536,00
Fase introduttiva	1.620,00
Fase istruttoria	2.550,00
Fase decisionale	<u>4.050,00</u>
	12.756,00
Spese generali (15%)	<u>1.913,40</u>
	14.669,40
Detratto acconto (f. 84/12)	<u>3.000,00</u>
	11.669,40
Cp (4%)	466,78
Iva (22% di €. 12.136,18)	<u>2.669,96</u>
	14.806,14
- Rit. acconto (20%)	<u>2.333,88</u>
	12.472,26

(Avv. Chiarina Ianni)



Messaggio di posta certificata

PROV. 102 0012168

2016-7-21

Il giorno 21/07/2016 alle ore 18:56:49 (+0200) il messaggio "Re: Paesano c/o Comune di Isola del Liri" è stato inviato da "avvchiarina.ianni@pecavvocatifrosinone.it" indirizzato a: servizi sociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9B6C4B43.003FB85E.0E6361D3.10DAC479.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 21/07/2016 at 18:56:49 (+0200) the message "Re: Paesano c/o Comune di Isola del Liri" was sent by "avvchiarina.ianni@pecavvocatifrosinone.it" and addressed to: servizi sociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it
The original message is attached.

Message ID: 9B6C4B43.003FB85E.0E6361D3.10DAC479.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



studio legale spirito - ianni & associati

partita iva - codice fiscale 00197950603

tel. 0775/211234 - 211313
fax 0775/211313
03100 frosinone - via del plebiscito, 16
slaspirito@virgilio.it

avv. felice maria spirito
avv. chiara ianni
avv. andreina pellegrini
avv. sara spirito
avv. fabiola veglianti

PROT. N. 0012168
del 22/07/2016

Frosinone, 21.7.2016

Ill.mo Signor
SINDACO
del COMUNE di
03036 ISOLA DEL LIRI



Oggetto: parcella giudizio Comune di Isola del Liri / Paesano

In riscontro alla Vostra nota prot. 11992 del 20.7.2016, per puro spirito collaborativo comunico di accettare la proposta da Voi formulata di frazionare in tre annualità il pagamento della stessa, rinunciando agli interessi, a condizione che vengano rispettate le modalità relative alla tempistica con pagamento immediato del primo acconto.

Distinti saluti.

(Avv. Chiara Ianni)

11/08/2016

Commissione Bilancio del 1-Agosto 2016 ORE 12:00
 Il giorno del 1 Agosto a seguito di regolare
 convocazione a mezzo messo comunale si è riunita
 la commissione bilancio per discutere del presente
 o.d.g. emanato da convocazione e successiva
 integrazione da qui intenzionalmente integralmente
 riportati e trascritti. Sono presenti i consiglieri
 comunali Pierluigi Bonino e Marco Modeni
 e altri presenti l'onorevole bilancio Angelo
 Loringi - l'onorevole la procura del Comune
 legale si debbono aprire la seduta.
 L'assessore al bilancio illustra le deliberazioni
 di cui all'odg. - la commissione

riserva opus ~~successu~~ volutorie in mole
di consiglio - la scelta si ottiene alle
ore 17:30 -

IP / Resolte
Cura Plessel.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno - 4 AGO, 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li - 4 AGO, 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, - 4 AGO, 2016



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati